




A) alla deliberazione  
P. m. n. 5 del  
13.12.2011




PROVINCIA DI  
BARLETTA – ANDRIA – TRANI



ISTITUTO TECNICO AGRARIO  
"UMBERTO I"

REGOLAMENTO D'ACCESSO ALLE  
BORSE DI STUDIO INTITOLATE A  
"RAIMONDO DANESI E PIERO BONO"





*Art. 1*

Sono istituite, per gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" di Andria, n. 15 borse di studio intitolate a "Raimondo Danesi e Piero Bono".

*Art. 2*

Le somme a disposizione per la istituzione delle borse di studio rivengono dalla rendita annuale del lascito testamentario della Sig.ra Lylia Pero vedova Bono, ammontante a circa £ 400.000.000 (Quattrocento milioni) ovvero € 206.582,76 (testamento datato 06/04/1990 e pubblicato con atto del notaio Carlo Cicolani di Trani del 01/09/1994 e registrato a Trani il 06/09/1994 al n. 1091).

*Art. 3*

Possono usufruire delle borse di studio gli studenti che frequentano l'Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" di Andria e solo se in possesso dei requisiti che fanno parte integrante del presente regolamento.

*Art. 4*

Le borse di studio sono attribuite in base:

- a) alle graduatorie degli alunni più meritevoli, ovvero con profitto finale maggiore di 7/10, formulata, per ciascun anno scolastico, in base ai risultati scolastici di profitto deliberati dai Consigli di Classe e ratificati dal Collegio dei Docenti nel mese di giugno;
- b) allo stato di "minus habiens" facendo riferimento alla situazione ISEE familiare. In assenza di idonea certificazione o ritardata presentazione della stessa nei termini prescritti, l'avente diritto sarà escluso dalla graduatoria.
- c) Per gli alunni dell'ultima classe (quinto anno) si terrà conto del voto medio di ammissione agli Esami di Stato.

*Art. 5*

La concessione e la consegna delle borse di studio di norma vengono effettuate entro l'anno successivo a quello di riferimento.

*Art. 6*

Le somme rinvenengono dalla rendita annuale del lascito testamentario, di cui all'art. 2, e sono quindi destinate all'istituzione di 15 borse di studio per ciascun anno scolastico. Negli anni in cui, per qualsivoglia motivo, non si possa procedere alla premiazione degli studenti le somme rimarranno a disposizione dell'I.T.A. e destinate agli studenti dell'anno scolastico di riferimento.



*Art. 7*

Le borse di studio saranno assegnate agli alunni che nelle graduatorie di cui all'art. 4 risultano meglio classificati.

*Art. 8*

Le prime 5 borse di studio, ciascuna di valore pari al 10% della somma annualmente messa a disposizione, sono assegnate ai primi cinque classificati nella graduatoria di merito.

Le ulteriori 10 borse di studio, ciascuna di valore pari al 5% della suddetta somma, sono assegnate agli alunni più meritevoli classificati tra il sesto e il quindicesimo posto della graduatoria.

*Art. 9*

Lo studente che, nello stesso anno scolastico, ha titolo ad accedere a borse di studio di diverso tipo istituite presso P.T.A., avrà facoltà di scegliere quella economicamente più conveniente avendo diritto ad una sola borsa di studio; nel qual caso la borsa di studio resasi disponibile sarà assegnata ad altro studente meritevole ed in possesso dei requisiti richiesti.

*Art. 10*

Il diritto alla borsa di studio decade in presenza delle seguenti condizioni:

- a. irregolarità nel pagamento di tasse e contributi scolastici;
- b. presenza di gravi sanzione disciplinari;
- c. non continuità degli studi, presso P.T.A. "Umberto I" di Andria, nell'anno scolastico successivo a quello cui si riferisce la concessione della borsa di studio, per motivi e situazioni diversi da quelli considerati nei successivi artt. 11 e 12 del presente regolamento.

*Art. 11*

All'alunno che, in possesso dei previsti requisiti d'accesso alla borsa di studio, nell'anno scolastico successivo a quello cui si riferisce la borsa di studio, si trasferisce con la propria famiglia ad altra sede la cui distanza non consente, anche utilizzando il mezzo di trasporto pubblico più veloce, la regolare frequenza scolastica, può essere concessa la borsa di studio.

*Art. 12*

All'alunno che, in possesso dei previsti requisiti d'accesso alla borsa di studio, nell'anno scolastico successivo a quello cui essa si riferisce, abbandona la frequenza scolastica per gravi motivi di salute, può essere concessa.

*Art. 13*

Le situazioni e condizioni, di cui agli artt. 11 e 12, opportunamente documentate da Enti Pubblici e da istituzioni specializzate, saranno oggetto di analisi e valutazione ai fini della concessione definitiva della borsa di studio come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

*Art. 14*

Il presente regolamento è suscettibile di modifica in presenza di nuove norme e disposizioni di legge che determinino variazioni nella validità dei criteri e requisiti espressi nel precedente art. 10.

*Art. 15*

Il presente regolamento è stato formulato previa intesa con il Consiglio d'Istituto.

